



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,
SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

Servizio affari istituzionali e locali,
Consiglio autonomie locali ed
elettorale

elettorale@regione.fvg.it
consiglioautonomie@regione.fvg.it
istituzionalilocali@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555 541
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 02/EL

A lista d'inoltro

Udine, 25 marzo 2019

TRASMISSIONE VIA P.E.C. E MAIL

oggetto: elezioni comunali 2019 – Attività dei Consigli comunali dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Divieto di comunicazione istituzionale. Composizione delle giunte comunali.

In vista dello svolgimento delle prossime **elezioni comunali** per le quali, come noto, è previsto il contemporaneo svolgimento con le elezioni europee, fissate per **domenica 26 maggio 2019**, con conseguente eventuale turno di ballottaggio per il Comune di Porcia domenica 9 giugno 2019, si forniscono indicazioni in ordine all'attività dei consigli comunali dopo la convocazione dei comizi elettorali, al divieto di comunicazione istituzionale e alla composizione delle Giunte comunali.

ATTIVITÀ DEI CONSIGLI DOPO LA CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili"*.

Il dettato normativo chiarisce inequivocabilmente che il rinnovo degli organi elettivi non determina alcuna interruzione nell'attività consiliare dell'Ente interessato, in quanto la *ratio* della norma consiste proprio nel garantire la continuità dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Tale continuità, tuttavia, va circoscritta e **limitata all'adozione di atti urgenti ed improrogabili nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei componenti i nuovi consigli.**

Si precisa che il termine per la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali - coincidente con la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del Sindaco - è fissato nel 45° giorno antecedente la data delle elezioni; pertanto il termine in questione cade **giovedì 11 aprile 2019.**

A decorrere da tale data i Consigli comunali, nell'esercizio della loro discrezionalità amministrativa, potranno autonomamente individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell'urgenza ed improrogabilità richiesti dalla normativa attualmente vigente per giustificare l'esercizio delle funzioni loro proprie; infatti, **non sussiste una precisa elencazione normativa degli atti che possono a priori classificarsi come urgenti ed improrogabili.**

Tali evenienze sono senz'altro da rinvenire ogni qualvolta l'inattività degli organi comporti un danno per l'Ente o si configuri come un inadempimento in relazione a precisi obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali; si evidenzia, inoltre, la necessità che l'urgenza e l'improrogabilità vengano adeguatamente motivate, specialmente quando si tratta di atti per il cui compimento non è prescritto un termine.

Si fa presente infine che, come precisato dal Consiglio di Stato, Sezione I, con parere n. 77 del 10 marzo 2004, la limitazione contenuta nell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 267/2000 opera esclusivamente per l'attività del Consiglio, non intaccando **le attribuzioni della Giunta, che rimangono invariate fino al rinnovo dell'organo.**

DIVIETO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Si ricorda che a partire dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione istituzionale.

In particolare, l'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, avente ad oggetto "*Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione*", recita:

"1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Tale disposizione è diretta ad evitare che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata dalle Amministrazioni in periodo pre-elettorale possa sovrapporsi ed interagire con l'attività di propaganda svolta dalle liste e dai candidati.

Per quanto riguarda la **decorrenza del divieto**, quanto previsto dalla norma va riferito alla **data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.**

A tale proposito va segnalato che, **atteso il contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni europee**, il divieto decorrerà in data antecedente alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali con il quale è dato avviso agli elettori della data delle elezioni comunali, pubblicazione che avrà luogo il 45° giorno antecedente alla votazione, ovvero giovedì 11 aprile 2019. Più precisamente, **il divieto decorrerà dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.**

Per quanto riguarda i soggetti destinatari, il dato testuale "tutte le amministrazioni" va riferito essenzialmente agli organi che rappresentano le singole amministrazioni.

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 20/2005, ha precisato che "*l'espressione pubbliche amministrazioni deve essere intesa in senso istituzionale*" e non pertanto con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime elezioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. A tal fine non debbono comunque essere utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture, assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 28/2000, in caso di accertata violazione l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ordina la trasmissione o la

pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa. La mancata ottemperanza all'ordine dall'Autorità comporta, a sua volta, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al Corecom FVG all'indirizzo: corecom@regione.fvg.it.

COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE COMUNALI

La **composizione dei Consigli comunali** è stata illustrata nella circolare n. 1/EL del 13 marzo u.s.. In questa sede si ritiene opportuno riportare nuovamente la tabella riassuntiva, atteso che dal numero di consiglieri discende la composizione delle Giunte:

POPOLAZIONE DEL COMUNE ¹	NUMERO CONSIGLIERI
sino a 1.000 abitanti	10
da 1.001 a 3.000 abitanti	12
da 3.001 a 10.000 abitanti	16
da 10.001 a 15.000 abitanti	20
superiore a 15.000 abitanti (comuni NON capoluogo di provincia)	24
comuni capoluogo di provincia	40

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19/2013, la figura del **presidente del consiglio comunale** può essere prevista dagli Statuti nei soli comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, mentre negli altri comuni il consiglio è presieduto dal Sindaco.

Venendo alla **composizione delle Giunte comunali**, la stessa è disciplinata dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

In particolare, l'articolo 12, comma 39, della citata legge regionale, dispone che **il numero massimo degli assessori comunali non possa essere superiore ad un quarto del numero dei consiglieri comunali**, con arrotondamento all'unità superiore e computando nel calcolo anche il Sindaco.

Lo statuto comunale, nel rispetto della soglia massima stabilita dalla legge, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

Pertanto, a prescindere dall'effettivo adeguamento statutario, nell'ipotesi in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori superiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dalla legge regionale stessa. Nel diverso caso in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori inferiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dallo statuto in vigore.

Si ricorda inoltre che, con legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (articolo 10, comma 46, che ha introdotto l'articolo 39 bis della legge regionale 22/2010), è stata introdotta la

¹ Come previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19/2013, la popolazione dei comuni è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

possibilità per il Sindaco di nominare, qualora sussistano particolari esigenze di governo locale anche di natura transitoria, un ulteriore assessore, oltre il numero massimo previsto.² In materia di quote di genere, si ricorda che l'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 267/2000³ stabilisce che: **“Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”**.

Inoltre, la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, all'articolo 1, comma 137, ha previsto che **“Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”**.

Pertanto, avuto riguardo alla norma regionale in materia di composizione delle Giunte comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia e per effetto delle disposizioni statali sopracitate in materia di pari opportunità, le Giunte comunali dovranno essere così composte:

Classi di Comuni nel FVG per abitanti	Composizione Giunta (n. max Assessori + Sindaco)	Numero massimo componenti Giunta stesso genere	Componenti Giunta altro genere
fino a 1.000 abitanti	3 +1=4	Non sono previste quote specifiche ma deve essere garantita la presenza di entrambi i generi	
da 1001 a 3.000 abitanti	4+1=5	Non sono previste quote specifiche ma deve essere garantita la presenza di entrambi i generi	
da 3.001 a 10.000 abitanti	5+1=6	4	2
da 10.001 a 15.000 abitanti	6+1=7	4	3
superiore a 15.000 abitanti (comuni NON capoluogo di provincia)	7+1=8	5	3
capoluoghi di provincia	11+1=12	7	5

Infine, in relazione al rispetto delle quote di genere nelle giunte comunali, si ritiene utile rimandare ai chiarimenti riportati nella circolare n. 18/EL del 30 maggio 2014, che tiene conto degli orientamenti espressi dal Ministero dell'interno e dalla giurisprudenza formatasi sul

² La nomina è condizionata alla contestuale adozione, da parte della Giunta comunale, della deliberazione che, ferma l'invarianza della spesa complessiva per le indennità di funzione degli amministratori comunali rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2015/2017 per le medesime indennità, anche in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2011, n. 1193, ridetermini le indennità spettanti ai singoli assessori. Le indennità sono rideterminate in misura proporzionale rispetto ai corrispondenti valori in precedenza attribuiti.

³ Come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23 novembre 2012, n. 215.

tema e chiarisce entro quali limiti è possibile derogare alle norme in materia; la stessa è consultabile e scaricabile all'indirizzo:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/elezioni2014/doc_amm_2014_a/index.html.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento ai consueti contatti telefonici e di posta elettronica, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltrato

A:

Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni al voto
Presidenza della Regione - Ufficio stampa
Presidenza della Regione – Ufficio di Gabinetto
Segretariato generale del Consiglio regionale
Corecom FVG

e, p.c.:

Prefetture – U.T.G. di:
Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine
Servizio finanza locale
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom)